CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1654

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAVALLARO FRANCESCO, IOZZELLI, ALBA

Presentata l'11 settembre 1964

Benefici di carriera agli ufficiali - combattenti della guerra 1940-1945, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Governo ed il Parlamento, in analogia al testo unico n. 1711 del 1927 recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1915-1918, emanarono vari provvedimenti di legge di vasta portata in favore dei combattenti della guerra 1940-1945.

Inoltre, con le leggi 1152 del 1954, n. 471 del 1958 e n. 37 del 1961, vennero emanati anche provvedimenti a favore dei ferrovieri combattenti - in possesso del diploma di laurea - i quali ottennero l'inquadramento nel gruppo direttivo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Nessun tangibile riconoscimento è stato, invece, concesso ai ferrovieri combattenti che durante la guerra 1940-45 hanno ricoperto, con il grado di « Ufficiale », posti di grave responsabilità, con sacrificio ed abnegazione.

Molti di essi, per i fatti di guerra, sono tornati minorati fisicamente, per cui nella vita porteranno i segni del loro sacrificio sofferto per dedizione alla Patria.

Varie proposte di legge furono presentate in favore di detta benemerita categoria di combattenti nelle passate legislature, ma, per varie vicissitudini e carenze trascorse, nessun provvedimento venne approvato in loro favore.

Tale palese ingiustizia, perpetrata verso la categoria degli ufficiali combattenti che, prima delle altre, è meritevole di un riconoscimento, ha determinato perplessità e malcontento verso gli organi legislativi.

Gli Ufficiali combattenti hanno dovuto subire, per tale carenza, continui danni nella loro carriera, in quanto sono stati posposti nel ruolo, a varie categorie di personale, anche avventizio, che, in conseguenza di leggi speciali emanate nel dopoguerra, hanno conseguito vantaggi di carriera pur essendo sprovvisti del prescritto titolo di studio per l'inquadramento nel gruppo di concetto.

Detti Ufficiali, per dover rispondere alla chiamata della Patria in guerra, hanno dovuto forzatamente interrompere il corso dei loro studi universitari.

Consci del dovere compiuto e dei sacrifici sopportati ritornarono nelle loro case con i segni del valore, con la legittima speranza, di un riconoscimento della Patria.

Purtroppo, a venti anni di distanza, rimane ancora da sanare tale palese danno verso la categoria degli Ufficiali combattenti ferrovieri.

Onorevoli Colleghi, per riparare a tale carenza, viene presentato alla vostra approvazione, il presente disegno di legge.

Si ritiene che i beneficiari del presente disegno di legge non superino il numero di trecento unità, i quali già ricoprono una delle qualifiche di gruppo di concetto di pari coefficiente di stipendio di quelle che andrebbero ad occupare nel gruppo direttivo.

Tale beneficio, che si concreta in un semplice cambio di qualifica, non determinerebbe danno di carriera ad altro personale in quanto

le promozioni nelle prime tre qualifiche del gruppo direttivo vengono conferite a ruolo aperto.

La necessità di accordare un modesto beneficio agli Ufficiali combattenti ferrovieri, è maggiormente confortata dall'articolo 12 dello schema di disegno di legge, predisposto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato, concernente modifiche e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale ferroviario, il quale prevede l'ammissione allo scrutinio per l'avanzamento alla qualifica di ispettore di 1ª classe per il personale che, nel quinquennio 1° maggio 1958-30 aprile 1963, abbia rivestito una delle qualifiche del grado sesto del gruppo di concetto del soppresso regolamento del personale, con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

Gli Ufficiali combattenti delle ferrovie dello Stato, sono i soli, fra tutti gli altri dipendenti statali, che non godono, a causa della autonomia dell'Azienda, di alcun beneficio per tale loro qualifica.

La presente proposta di legge, calcolando che ne potranno beneficiare trecento dipendenti, comporta l'onere di lire 18.105.000, come risulta dall'allegato prospetto.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato potrà far fronte a tali oneri con i normali stanziamenti del personale previsti negli stati di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

La considerazione dianzi esposta, vi renderà maggiormente convinti che il presente disegno di legge non mira a costituire privilegi per la categoria interessata, bensì a concretare il minimo beneficio per un doveroso riconoscimento dei meriti acquisiti con alto spirito di sacrificio.

Costo medio annuo del personale al 1° gennaio 1963

QUALIFICA	Importo	QUALIFICA	Importo	Differenza	Onere unitario	Beneficiari %	Beneficiari Numero	TOTALE ONERE
Segretario capo .	2.346.552	Ispettore . . .	2.493.036	+ 146.484				
Capo stazione principale	2.592.246			— 99.210				
				+ 47.274 :	2= 23.637	65 %	195	4.609.215
Segretario superiore	2.774.020	Ispettore prima classe	3.077.388	+ 303.368				
Capo stazione superiore	3.205.368			— 127.980				
				+ 175.388 :	2= 87.694	25 %	75	6.577.050
Segretario superiore 1ª classe .	3.175.836	Ispettore principale . . .	3.629.624	+ 453.788				
Capo stazione sovrintendente .	3.622.156			+ 7.468				
				+ 461.256 :	2=230.628	10 %	30	6.918.840
					TOTALE ONERE . . .			18.105.105

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che abbiano prestato servizio militare con il grado di ufficiale e siano in possesso della qualifica di combattente o assimilato della guerra 1940-45, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di Segretario Capo (ex grado VI° dell'abrogato R.P.), Segretario Superiore e Segretario Superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate (ivi comprese quelle dell'esercizio), saranno inquadrati, in soprannumero, previo concorso per titoli combattentistici, rispettivamente nelle qualifiche iniziali di Ispettore, Ispettore di 1ª classe ed Ispettore principale.

ART. 2.

Gli interessati devono presentare domanda di inquadramento entro il termine di decadenza di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà agli inquadramenti di cui all'articolo 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

I benefici della presente legge non sono incompatibili con quelli previsti da altre leggi a favore degli ex combattenti o categorie assimilate.

ART. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti del personale previsti negli stati di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.